



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.6.2011  
COM(2011) 331 definitivo

2011/0145 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il  
Fondo europeo di sviluppo nel 2011, compresa la seconda quota per il 2011**

## **RELAZIONE**

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento finanziario del FES, la presente proposta riguarda:

l'importo della seconda quota del contributo per il 2011 ("n+1" nel senso delle procedure permanenti stabilite in quell'articolo).

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento finanziario del FES, l'importo gestito dalla Commissione e l'importo gestito dalla BEI vengono specificati ogni volta.

Conformemente all'articolo 145 del regolamento finanziario del FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento finanziario del FES, il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri versano la seconda quota del contributo entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 10° FES per la Commissione e del 9° FES per la BEI.

Si ricorda infine che l'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento finanziario del FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2011, compresa la seconda quota per il 2011**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti comunitari nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "regolamento finanziario del 10° FES")<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario del 10° FES, la Commissione presenta entro il 15 giugno una proposta in cui vengono specificati (a) l'importo della seconda quota del contributo per il 2011 e (b) l'importo annuale del contributo per l'anno  $n + 1$  riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno, l'importo annuale dovesse deviarne.

---

<sup>1</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

<sup>2</sup> GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

<sup>3</sup> GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

<sup>4</sup> GU C ... del ..., pag. ...

- (2) Il 17 novembre del 2010 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione di fissare rispettivamente a 3 690 000 000 e a 210 000 000 euro la quota della Commissione e della BEI dell'importo annuale dei contributi degli Stati membri al FES per il 2011.
- (3) In conformità con l'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno sul 10° FES, qualora i contributi dovessero deviare dalle esigenze effettive del FES, la Commissione presenta una proposta al Consiglio per modificare l'importo di tali contributi entro il massimale già deciso. Pertanto, l'importo annuale dei contributi degli Stati membri al FES per il 2011 assegnati alla Commissione dovrebbe essere fissato a 3 100 000 000 euro.
- (4) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (5) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "FES"), le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare anche una richiesta di fondi a titolo del 9° FES in base all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES per la BEI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importo annuale dei contributi degli Stati membri al FES per il 2011 assegnati alla Commissione è fissato a 3 100 000 000 euro.

*Articolo 2*

I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della seconda quota per il 2011 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## ALLEGATO

Seconda quota dei contributi FES per il 2011 (euro)

| STATI MEMBRI                  | 9° FES        | 10° FES       | 2a quota           |                      | Totale 2a quota      |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                               | %             | %             | pagata alla        | pagata alla          |                      |
|                               |               |               | BEI                | Commissione          |                      |
|                               |               |               | 9° FES             | 10° FES              |                      |
| BELGIO                        | 3,92          | 3,53          | <b>3.920.000</b>   | 35.300.000           | 39.220.000           |
| DANIMARCA                     | 2,14          | 2,00          | <b>2.140.000</b>   | 20.000.000           | 22.140.000           |
| GERMANIA                      | 23,36         | 20,50         | <b>23.360.000</b>  | 205.000.000          | 228.360.000          |
| GRECIA                        | 1,25          | 1,47          | <b>1.250.000</b>   | 14.700.000           | 15.950.000           |
| SPAGNA                        | 5,84          | 7,85          | <b>5.840.000</b>   | 78.500.000           | 84.340.000           |
| FRANCIA                       | 24,30         | 19,55         | <b>24.300.000</b>  | 195.500.000          | 219.800.000          |
| IRLANDA                       | 0,62          | 0,91          | <b>620.000</b>     | 9.100.000            | 9.720.000            |
| ITALIA                        | 12,54         | 12,86         | <b>12.540.000</b>  | 128.600.000          | 141.140.000          |
| LUSSEMBURGO                   | 0,29          | 0,27          | <b>290.000</b>     | 2.700.000            | 2.990.000            |
| PAESI BASSI                   | 5,22          | 4,85          | <b>5.220.000</b>   | 48.500.000           | 53.720.000           |
| AUSTRIA                       | 2,65          | 2,41          | <b>2.650.000</b>   | 24.100.000           | 26.750.000           |
| PORTOGALLO                    | 0,97          | 1,15          | <b>970.000</b>     | 11.500.000           | 12.470.000           |
| FINLANDIA                     | 1,48          | 1,47          | <b>1.480.000</b>   | 14.700.000           | 16.180.000           |
| SVEZIA                        | 2,73          | 2,74          | <b>2.730.000</b>   | 27.400.000           | 30.130.000           |
| REGNO UNITO                   | 12,69         | 14,82         | <b>12.690.000</b>  | 148.200.000          | 160.890.000          |
| <b>Totale parziale EUR-15</b> | <b>100,00</b> | <b>96,38</b>  | <b>100.000.000</b> | <b>963.800.000</b>   | <b>1.063.800.000</b> |
| BULGARIA                      |               | 0,14          |                    | 1.400.000            | 1.400.000            |
| REPUBBLICA CECA               |               | 0,51          |                    | 5.100.000            | 5.100.000            |
| ESTONIA                       |               | 0,05          |                    | 500.000              | 500.000              |
| CIPRO                         |               | 0,09          |                    | 900.000              | 900.000              |
| LETONIA                       |               | 0,07          |                    | 700.000              | 700.000              |
| LITUANIA                      |               | 0,12          |                    | 1.200.000            | 1.200.000            |
| UNGHERIA                      |               | 0,55          |                    | 5.500.000            | 5.500.000            |
| MALTA                         |               | 0,03          |                    | 300.000              | 300.000              |
| POLONIA                       |               | 1,30          |                    | 13.000.000           | 13.000.000           |
| ROMANIA                       |               | 0,37          |                    | 3.700.000            | 3.700.000            |
| SLOVENIA                      |               | 0,18          |                    | 1.800.000            | 1.800.000            |
| SLOVACCHIA                    |               | 0,21          |                    | 2.100.000            | 2.100.000            |
| <b>Totale parziale EUR-12</b> |               | <b>3,62</b>   |                    | <b>36.200.000</b>    | <b>36.200.000</b>    |
| <b>TOTALE EUR-27</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100.000.000</b> | <b>1.000.000.000</b> | <b>1.100.000.000</b> |